

Rep. n.

**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027 "MISURA NIDI GRATIS"**

L'anno duemilaventisei, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_ ( \_\_ / \_\_ / 2026) in Casole d'Elsa (Si) nella sede municipale del Comune di Casole d'Elsa,

**TRA**

Il **COMUNE DI CASOLE D'ELSA** (di seguito "Ente") rappresentato dal Dr. Francesco Parri, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Casole d'Elsa, nominato con decreto del Sindaco n. 22 del 16/12/2025;

**E**

Il/La sig./ra ..... C.F. ....  
nato/a..... (..) il .....in qualità di legale rappresentante  
del....., con sede legale nel Comune  
di ....., Provincia ..... P.IVA ....., Tel .....,  
E-mail ....., PEC.....,  
titolare/gestore del nido d'infanzia accreditato denominato.....

Visti:

- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e il relativo Regolamento di esecuzione della sopra citata L.R. 32/2002, emanato con D.P.G.R. n. 41/R 2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 2 marzo 2026, che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4545 del 05/03/2026 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato un Avviso pubblico finalizzato al sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2026/2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/03/2026 recante "FSE+ 2021/2027 Adesione all'avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2026/2027 – Misura NIDI GRATIS"
- la Determinazione del Responsabile del Settore n. \_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ avente ad oggetto "FSE+ 2021/2027 – Approvazione avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di servizi educativi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi) nel territorio Comunale di Casole d'Elsa disponibili ad aderire alla Misura Regionale NIDI GRATIS 2026/2027."
- la Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. \_\_ del \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ 2025 con la quale si dà atto delle strutture educative private accreditate che hanno manifestato interesse ad aderire alla Misura Regionale NIDI GRATIS 2026/2027.

**ART. 1 – FINALITA'**

Il Comune di Casole d'Elsa aderisce alla Misura Regionale Nidi Gratis a.e. 2026/2027, finalizzata a favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia per i bambini residenti in Toscana.

**ART. 2 – REQUISITI STRUTTURA EDUCATIVA**

Il Titolare/Gestore della Struttura Educativa dichiara che il servizio:

- è svolto in locali idonei e legittimamente detenuti;
- è autorizzato e accreditato ai sensi della normativa regionale vigente (Procedimento SUAP n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_).

### **ART. 3 – PERSONALE**

Il Titolare/Gestore garantisce che presso la suddetta struttura educativa per la prima infanzia è in servizio personale in possesso dei requisiti professionali, morali e dei titoli previsti dalla normativa vigente e il rispetto del D.P.G.R. 41/R/2013 e s.m.i..

Il Titolare/Gestore del servizio educativo indica come referente del servizio:

Nome \_\_\_\_\_ - Tel \_\_\_\_\_ - Email \_\_\_\_\_

### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL TITOLARE/GESTORE**

Il Titolare/Gestore del servizio educativo si impegna, relativamente ai bambini beneficiari della misura NIDI GRATIS, così come individuati dalla Regione Toscana e frequentanti il medesimo servizio:

- A) a trasmettere all'Amministrazione tramite PEC entro il 1° luglio 2026 l'elenco degli iscritti con l'indicazione dell'effettiva disponibilità per l'anno educativo 2026/2027;
- B) a comunicare tempestivamente all'amministrazione ogni variazione relativa a tale elenco, anche sulla base di rinunce all'iscrizione o ritiri dalla frequenza;
- C) a emettere per l'anno educativo 2026/2027 i giustificativi di spesa (fatture/note di debito/ricevute fiscali) riportanti i seguenti dati:
  - a. Dati del genitore/tutore del bambino assegnatario della misura Nidi gratis (nominativo, codice fiscale). Il genitore/tutore che ha presentato domanda sull'applicativo regionale deve coincidere con il genitore che presenta domanda per il Bonus Inps e a cui risulta intestata la retta;
  - b. Dati del minore frequentante (nominativo e codice fiscale);
  - c. Importo retta lorda (indicazione della retta al lordo dello sconto misura Nidi gratis e Bonus INPS);
  - d. Contributo Nidi Gratis assegnato;
  - e. Eventuale quota aggiuntiva a carico della famiglia, se presente;
  - f. Indicazione della mensilità a cui si riferisce il pagamento;
- D) a riscuotere dai genitori/tutori beneficiari della Misura Regionale, la somma prevista al netto dello sconto attribuito nel decreto dirigenziale regionale di cui all'articolo 8 del l'Avviso Regionale; la mancata applicazione dei suddetti sconti determina, oltre all'obbligo di restituzione ai genitori/tutori, il mancato rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale;
- E) ad effettuare tempestivamente le comunicazioni previste al punto 6) delle disposizioni conclusive elencate all'articolo 2 del Decreto regionale n. 4545 del 05/03/2026 e ss.mm.ii. nei casi di omesso pagamento delle somme dovute e a rispettare le disposizioni ivi stabilite;
- F) a trasmettere entro il 31/01/2027 (per le mensilità da settembre 2026 a gennaio 2027) ed entro il 30/9/2027 (per le mensilità da febbraio a luglio 2027) all'Amministrazione una richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari, con il modello di cui all'Allegato "E" (Decreto Regionale n. 4545 del 05/03/2026); Il Servizio privato accreditato si impegna oltre alle due scadenze previste dal Decreto Regionale n. 4545 del 05/03/2026 e ss.mm.ii. ad inviare bimestralmente all'amministrazione Comunale la richiesta di erogazione intermedia del contributo per conto degli assegnatari, utilizzando il modello di cui all'Allegato E;
- G) a dare tempestiva e formale comunicazione all'Amministrazione, con le modalità indicate all'art. 10 della presente convenzione, dei nominativi dei minori che dovessero frequentare il servizio per un

numero di giorni inferiore a 5 (cinque) nell'arco del mese di riferimento a causa di uno stato di malattia. Ricordando che nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- a. dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia (data inizio e data fine malattia); non sono ammissibili i certificati riferiti a stati di malattia pregressi se non rilasciati entro 5 giorni dalla guarigione;
- b. conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

H) a trasmettere in caso di assenze per malattia il certificato medico da cui sia desumibile chiaramente la data di inizio e di conclusione della malattia;

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000. I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza. La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile all'Amministrazione.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

**Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio**

- I) a registrare adeguatamente la presenza dei bambini frequentanti sull'apposito registro Allegato D al Decreto regionale n. 4545/2026 e ss.mm.ii. per la rilevazione mensile delle presenze. Una copia di tale registro dovrà essere trasmessa via PEC all'Amministrazione mensilmente, entro i primi 10 (dieci) giorni del mese;
- J) a tenere a disposizione dell'Amministrazione e a conservare presso la struttura frequentata dai bambini beneficiari copia delle fatture/ricevute emesse nei confronti degli utenti beneficiari della Misura Nidi Gratis per l'a.e. 2026/2027 unitamente alla copia dei relativi giustificativi di pagamento;
- K) a conservare tutta la documentazione relativa all'adesione alla Misura regionale NIDI GRATIS per l'anno educativo 2026/2027 per un periodo di 10 anni dalla rendicontazione finale del contributo;
- L) a esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster/cartello di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione "Nidi Gratis" che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
- M) a essere disponibile a ricevere i controlli in loco dal personale comunale, regionale o privato incaricato dalla Regione appositamente autorizzato dalla stessa;
- N) al rispetto di quanto previsto a loro carico dall'Avviso Pubblico regionale approvato con D.D.R.T. 4545/2026 e ss.mm.ii.e dall'Avviso Pubblico dell'Amministrazione al fine di garantire la piena collaborazione all'Amministrazione nell'esercizio dei compiti di verifica e controllo esercitati dalle stesse prima, durante e dopo l'anno educativo 2026/2027.

## **ART. 5 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettuerà tutti i controlli previsti nel D.D.R.T. 4545/2025 e ss.mm.ii. in merito all'effettiva applicazione degli sconti previsti, alla tenuta dei registri delle presenze e alla presenza di tutta la documentazione obbligatoria necessaria alla rendicontazione intermedia e finale. Si riserva per questo di effettuare controlli con propri dipendenti, muniti di documenti identificativi, presso il Gestore per le verifiche sopra indicate. Il servizio educativo deve provvedere all'informazione del personale operante nella struttura educativa relativamente ai controlli di cui al presente articolo, al fine di prestare la piena collaborazione.

## **ART. 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DA PARTE DELL'AMINISTRAZIONE**

Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria del Gestore, tenuto ad applicare lo sconto delle rette previsto dall'Avviso Pubblico Regionale a decorrere dalla mensilità di settembre 2026, l'Amministrazione dispone l'erogazione del contributo con cadenza bimestrale, riferita a periodi di servizio già fruiti. A tale fine sono previste scadenze intermedie bimestrali, in aggiunta alle due scadenze principali stabilite dal D.D.R.T. n. 4545/2026 e ss.mm.ii. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica, anche a campione su almeno un beneficiario, della corretta ed effettiva applicazione degli sconti previsti dalla Misura NIDI GRATIS.

## **ART. 7 – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TRA LE PARTI**

Tutte le comunicazioni obbligatorie tra le parti, previste dalla presente Convenzione e dall'Avviso Pubblico Regionale, devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando i seguenti indirizzi:

- per l'Amministrazione [comune.casole@pcert.postecert.it](mailto:comune.casole@pcert.postecert.it)
- per il Gestore \_\_\_\_\_

Le comunicazioni relative all'ordinario svolgimento dei rapporti tra le parti, connesse alla gestione della Misura NIDI GRATIS a.e. 2026/2027, possono essere effettuate anche tramite telefono e/o posta elettronica ordinaria.

## **ART. 8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in via unilaterale dall'Amministrazione, previa diffida da trasmettere al Gestore tramite PEC, con un preavviso non inferiore a quindici (15) giorni, in caso di accertata inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione ovvero di perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Misura, senza oneri a carico dell'Amministrazione, se non quelli derivanti dalla liquidazione di quanto dovuto rapportato al periodo di effettiva efficacia della convenzione fino al ricevimento della diffida, fatte salve le azioni di recupero per danni causati all'Amministrazione.

La convenzione può altresì essere risolta anticipatamente in via unilaterale dal gestore, previa diffida da trasmettere all'Amministrazione tramite PEC, con un preavviso non inferiore a quindici (15gg) giorni, in caso di provata inadempienza da parte dell'Amministrazione degli impegni previsti dalla presente convenzione, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

## **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La presente convenzione recepisce integralmente le disposizioni indicate all'articolo 16 dell'Avviso Pubblico Regionale di cui al D.D.R.T. 4545/2026 e ss.mm.ii. in materia di trattamento dei dati personali e ne richiama le parti al completo rispetto.

L'Amministrazione e il Gestore provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 del sopracitato Avviso Pubblico Regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'art. 5 del Regolamento UE 679/2016.

#### **ART. 10 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

#### **ART. 11 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti che regolano la materia oggetto della convenzione.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia sorgente dalla presente convenzione è competente il Foro di Siena.

Letto, approvato e sottoscritto

Casole d'Elsa, li

**Per Comune di Casole d'Elsa**

Il Responsabile del Settore Dr. Francesco Parri \_\_\_\_\_

**Per il servizio educativo di prima infanzia**

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_